



**COMUNE DI SERRALUNGA D'ALBA
PROVINCIA DI CUNEO**

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI***

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento.....	pag. 3
Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta.....	pag. 3
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	pag. 3

TITOLO II ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 4 - Esenzioni	pag. 5
Art. 5 - Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorale	pag. 5
Art. 6 - Abitazione principale.....	pag. 6
Art. 7 - Abitazione coniuge non assegnatario	pag. 6
Art. 8 - Pertinenze delle abitazione principali	pag. 7
Art. 9 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili	pag. 8

TITOLO III DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 10 - Dichiarazioni.....	pag. 9
Art. 11 - Modalità di versamento	pag. 9
Art. 12 - Accertamenti.	pag. 10
Art. 13 - Rimborsi e compensazioni	pag. 11
Art. 14 - Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamento	pag. 12
Art. 15 - Calcolo degli interessi	pag. 12

TITOLO IV FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO, INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO

Art. 16 - Funzionario responsabile del tributo	pag. 13
Art. 17 - Incentivi per l'attività di controllo.....	pag. 13

TITOLO V
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 18 - Accertamento con adesione.....	pag. 14
Art. 19 - Autotutela.....	pag. 15

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Norme di rinvio.....	pag. 17
Art. 21 - Vigenza	pag. 17
Art. 22 - Formalità	pag. 17

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, per assicurarne la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, e funzionalità e trasparenza, al fine di:
 - a) dare soluzioni a problematiche particolari ;
 - b) per dare uniformità ai regolamenti comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni Colline di Langhe e del Barolo;
 - c) semplificare gli adempimenti dei contribuenti e favorire l'equità fiscale;
 - d) perseguire ed a evitare per quanto possibile, il fenomeno della "elusione fiscale"
 - e) incentivare l'attività di accertamento.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione a quanto previsto dagli art. 52 e 59 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della Legge n. 449 del 27 Dicembre 1997 e da ogni altra disposizione normativa.

Art. 2

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente.

Art. 3

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/92 la base imponibile I.C.I. delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

2. I valori di cui al comma 1 possono essere aggiornati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.

TITOLO II ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 4 Esenzioni

(art.59 c.1 let.b) e c) del DLGS 446/97 e art. 7 c.2 bis del D.L.203/05, legge di conversione 248/05)

1. L'esenzione prevista dall'art.7 c.1 lett. i) del DLGS 504/92 compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.
2. Sono esenti dall'imposta i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9, ad esclusione di quei fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero ad uso diverso, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 5 Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

(art.59 c.1 lett. A del DLGS 446/97)

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono considerati non fabbricabili a condizione che:
 - a. siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale; si considerano tali le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, ex SCAU ora INPS Sez. Previdenza Agricola, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (iscrizione alla CCIAA e pagamento contributi ex SCAU).La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 - b. sui medesimi persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
 - c. la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF dell'intero nucleo familiare, con riferimento all'anno solare precedente a quello di imposizione ICI. Il

volume di affari dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 34, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si presume pari al limite massimo prescritto per il sopracitato esonero, stabilito dal medesimo art. 34, sesto comma, primo periodo, D.P.R. 633/72. Nella determinazione del reddito IRPEF non si tiene conto del reddito derivante da trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura,

- d. le condizioni di cui ai commi precedenti dovranno essere autocertificate da uno dei proprietari coltivatori diretti ai sensi del DPR 445/00, sulla cui veridicità il Comune si riserva di effettuare verifiche circa i fatti dichiarati.

Art. 6 **Abitazione principale**

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del D. Lgs. 504/92, s'intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per dimora abituale si intende, salvo prova contraria, quella in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica.
2. Resta inteso che abitazione principale viene considerata unicamente una sola unità immobiliare per nucleo familiare.

Art. 7 **Abitazione coniuge non assegnatario** **(Art.6 c.3 bis Dlgs 504/92)**

1. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale sono estesi i benefici previsti per l'abitazione principale.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a propria abitazione principale situato nel Comune di Serralunga d'Alba.
3. Al coniuge assegnatario della casa coniugale, se sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, spettano le detrazioni di cui all'articolo 6 in misura proporzionale alla propria quota di possesso.

Art. 8
Pertinenze delle abitazioni principali
(Art.59 c. 1 lett.d Dlgs 446/97)

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa.
2. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad. es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Nel caso di fabbricati pertinenziali di "abitazione principali" classificate nelle categorie catastali: A1 (Abitazione di tipo signorile) A8 (Abitazione in ville) A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) per le quali, continuano ad applicarsi le sole agevolazioni previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il contribuente per beneficiare della eventuale aliquota ridotta deliberata per l'abitazione principale nonché della eccedenza della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta per quest' ultima, gli interessati devono presentare all'Ufficio tributi c\ò il Comune, direttamente o a mezzo posta o a mezzo fax, apposita dichiarazione, da prodursi entro la prima scadenza per il pagamento successiva al verificarsi di tale situazione. La dichiarazione, così presentata, produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi, qualora permanga la medesima situazione. In caso di variazioni successive, il soggetto passivo deve presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 entro la prima scadenza di pagamento successiva al venir meno della vecchia situazione. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere apposta in presenza del Funzionario Comunale incaricato o in alternativa le dichiarazioni possono essere presentate unitamente a copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore.

Art. 9
Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

(art. 59 c.1 let. H D. Lgs 446/97)

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera h) l'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a. gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b. gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico – edilizia.
2. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a. mediante esibizione dell'ordinanza sindacale di demolizione o ripristino
 - b. mediante perizia tecnica da parte dell' Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
 - c. da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale si dichiara:
 - che l'immobile è inagibile o inabitabile;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato.
3. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.
4. In ogni caso il richiedente deve dichiarare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 11 l'insorgenza o la cessazione dell'inagibilità o dell'inabitabilità.
5. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.
6. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data in cui è stato dichiarato agibile od abitabile dalle competenti autorità.

TITOLO III
DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 10
Dichiarazioni

1. La dichiarazione I.C.I., nei casi in cui risulti obbligatoria cioè per tutte le variazioni immobiliari non individuabili sulla base dei dati catastali, deve essere presentata al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile oppure siano intervenute le variazioni previste e ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 11
Modalità di versamento

1. Si stabilisce che il versamento congiunto, di norma, non è ammesso. Tuttavia è possibile decidere di non sanzionare le irregolarità quando l'imposta sia stata assolta totalmente per l'anno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.
2. Si considerano, inoltre, validi i versamenti effettuati dagli eredi a nome del de cuius, a condizione che degli avvenuti versamenti ne sia stata data comunicazione entro 60 giorni dalla data del versamento stesso all'Ufficio Tributi comunale.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per versamenti effettuati con riferimenti a periodi di imposta pregressi.
4. I versamenti d'imposta in autotassazione possono essere effettuati :
 - a) con le modalità di cui al comma 55, art. 37 del D.L. 04.07.2006 n. 223 (modello F24).
 - b) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio.
5. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere effettuato in due rate delle quali la prima, entro i termini previsti dalla legge, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro i termini previsti dalla legge, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro la scadenza della 1^a rata.

6. A norma dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il versamento complessivo dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 i contribuenti sono esonerati dall'obbligo del versamento in autotassazione quando il debito complessivo, relativo ad un singolo anno d'imposta,(acconto + saldo) risulti inferiore o pari a € 4,00.

Art. 12 Accertamenti

1. Il Funzionario di cui successivo art. 16 procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo complessivo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera € 12,00.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente , degli artt. 13, 16 e 17 del D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.
4. L'atto formale di accertamento dovrà essere preceduto da un accordo bonario. A tal fine i contribuenti verranno invitati ad esibire o trasmettere atti e documenti, a compilare e sottoscrivere questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico. Inoltre, potranno essere richiesti dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 13

Rimborsi e compensazioni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 164 e 171, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare il diritto al rimborso.
3. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti d'accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo del tributo. In tali casi, su richiesta del soggetto passivo, è ammesso il riversamento delle somme direttamente al Comune competente.
4. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro centottanta giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
5. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal momento del versamento non dovuto nella misura di cui al successivo art. 16.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. 296/06, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario I.C.I. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
7. Non si procede al rimborso qualora l'importo del debito (per ogni singolo anno d'imposta), comprensivo degli interessi, risulti pari o inferiore ad €. 12,00.
8. Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione di nuovo strumento urbanistico comunale il contribuente, anche in considerazione dell'opportunità edificatoria offerta e non utilizzata, non potrà richiedere il rimborso dell'imposta pagata nei periodi precedenti.

Art. 14

Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamento

1. I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente nel seguente modo:
 - tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi;
 - tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.

Art. 15

Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti d'accertamento che di rimborso.

TITOLO IV
FUNZIONARIO RESPONSABILE, INCENTIVI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO

Art. 16
Funzionario responsabile del tributo

1. Con deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" di cui anche il Comune di Serralunga d'Alba fa parte e alla quale è stata devoluta la funzione gestionale entrate tributarie, è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
2. Con deliberazione della Giunta dell'Unione viene anche individuato il soggetto che sostituisce il funzionario responsabile del Tributo in caso di assenza o di impedimento di quest' ultimo.

ART. 17
Incentivi per l'attività di controllo
(art.59, comma 1, lettera p)

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota pari al 10% degli incassi annuali relativi agli accertamenti . rilevati sulle base delle risultanze dell'Ufficio Ragioneria Comunale viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
2. Le somme di cui al comma 1, saranno destinate ad alimentare i fondi della contrattazione decentrata istituiti presso l'Unione dei comuni e ripartito secondo le modalità determinate in sede di contrattazione decentrata.

TITOLO V ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 18

Accertamento con adesione.

(art.59, comma 1, lettera m)

1. E' introdotto, ai sensi del D. Lgs n. 218/97, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. La procedura di accertamento con adesione è attivabile esclusivamente per gli accertamenti dell'ufficio.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materiale concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario responsabile dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'art. 11, c. 4, del D. Lgs n. 504/92.
5. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice, nei confronti di un contitolare di un contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.
6. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
7. In presenza dell'adesione, la misura delle sanzioni applicabili, prevista dalle disposizioni di legge, è ridotto alla metà.
8. La procedura per l'accertamento con adesione può essere attivata:
 - a) ad iniziativa dell'ufficio responsabile dell'imposta, prima della notifica dell'accertamento;
 - b) ad istanza del contribuente, nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al punto a).
9. La presentazione dell'istanza anche da parte di un solo obbligato in solido, comporta la sospensione per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto ed in tal caso, l'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto, limitatamente agli immobili oggetto dell'accertamento. Sono escluse adesioni parziali riguardanti il medesimo immobile; se nello stesso atto di accertamento sono contenuti più immobili, il contribuente può addivenire alla definizione anche per un solo immobile.

10. L'atto di accertamento con adesione è redatto in forma scritta in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile dell'Imposta Comunale sugli immobili. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun immobile, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la base imponibile concordata, l'importo della maggior imposta e delle sanzioni dovute, anche in forma rateale.
11. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al comma 8, con le modalità di esecuzione dei versamenti stabiliti dal presente regolamento, o ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano l'importo di Euro 2.582,00, l'importo della prima rata deve comunque essere versato entro il termine prestabilito di 20 giorni. Sull'importo delle rate corrisposte mensilmente sono dovuti gli interessi a scalare, calcolati al saggio legale.
12. Per i versamenti in forma rateale è prevista la prestazione della garanzia con polizza fidejussoria.
13. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 9 e con la eventuale, prestazione di garanzia di cui al comma 10.
14. Per quanto non regolamentato in materia, si fa espresso rinvio alle norme contenute del D. Lgs. n. 218 del 19/6/1997.

**Art. 19
Autotutela**

(Art.52 Dlgs446/97 –L.656/94- art.27 L.28/99)

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, annullare totalmente o parzialmente un provvedimento tributario emesso, se ne riscontra l'illegittimità o l'infondatezza.
2. Possono essere oggetto di annullamento in via di autotutela:
 - a) gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione);
 - b) gli atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
 - c) gli atti di natura tributaria che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi di tributi.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti precedentemente dichiarati dal contribuente per l'ottenimento di agevolazioni tributarie.

4. Prima di attivarsi per l'annullamento in via di autotutela di un provvedimento tributario contro cui sia pendente ricorso in Commissione Tributaria, dovranno essere analizzati i seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche delle giurisprudenza consolidata nella materia;
 - b) valore della lite;
 - c) costi amministrativi connessi alla difesa del Comune e costo della soccombenza.

5. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione, che disponga sul punto. Costituisce inoltre causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento in via di autotutela la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

6. Il funzionario responsabile del tributo può, con provvedimento motivato, disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. Il caso di pendenza di giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
A norma dell'art. 2-quater del D.L. 564/94 convertito dalla L. 656/94, come modificato dall'art. 27 della L. 18/02/1999 n.28, la sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte del funzionario responsabile, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART 20.
Norme di rinvio

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992, e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ai decreti legislativi n.n. 471, 472, e 473, del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, concernenti la riforma tributaria delle sanzioni non penali, nonché alla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Art. 21
Vigenza

2. Il presente regolamento entrerà in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.

Art. 22
Formalità

1. Divenuta esecutiva la Deliberazione Consiliare di adozione, il regolamento:~ è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata A/R ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.